

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20.

**Modifica della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19  
"Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale  
di controllo".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale  
30 luglio 1991, n. 19.

1. L'articolo 30 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 30 - Conservazione degli atti.

1. I verbali delle sedute degli organi di controllo e relativi provvedimenti assunti e allegati, sono conservati illimitatamente.

2. Le deliberazioni degli enti sottoposti a controllo sono conservate per la durata di tre anni, ad eccezione delle deliberazioni di adozione di statuti e regolamenti e di approvazione di bilanci e conti consuntivi, e relative modificazioni, per le quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i termini di conservazione unitamente alle modalità di conservazione di tutti gli atti degli enti sottoposti a controllo.

3. Al termine dei periodi di conservazione dei provvedimenti di cui al comma 2, si procede alla eliminazione di tali atti mediante scarto, ai sensi degli articoli 30 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409."

**Art. 2**

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 aprile 1995

Bottin

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 20.**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Berlato ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 1994, n. 101/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 gennaio 1995, dove ha acquisito il n. 522 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 18 gennaio 1995;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 febbraio 1995, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Silvano Ceccarelli, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 marzo 1995, n. 2848;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 5 aprile 1995, prot. n. 1959/20113 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per la funzione di controllo.

---